

**TRIBUNALE DI LUCCA**
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI***Ordinanza di delega delle operazioni di vendita (art. 591 bis cpc)***

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare sciogliendo la formulata riserva; visti gli artt. 569, 571, 572, 591 bis; dato atto che ai sensi dell'art.559 cpc è stato già nominato custode dei beni pignorati l'IVG di Lucca.

ORDINA

la vendita senza incanto dei beni di cui alla relazione dell'esperto Alessandro Tintori in atti, con la modalità di cui all'art. 571 c.p.c.; non si procederà ai sensi dell'art. 576 c.p.c. non essendo probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;

SOSPENDE TEMPORANEAMENTE LA VENDITA PER I LOTTI 2, 5, 6 E 9 (PROCEDURA RGE 92/21), CON RICHIESTA AL DELEGATO DI RELAZIONARE SULLA CAPIENZA DELLA PROCEDURA ALL'ESITO DELLA COMPIUTA AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI DELEGATI, AL FINE DI VALUTARE LA LIBERAZIONE DEL PIGNORAMENTO PER I LOTTI SOSPESI (E OGGETTO DI ISTANZA DI RIDUZIONE);

DELEGA

per la vendita e le altre operazioni di cui all'art 591 bis, il notaio Luca Nannini, che firserà senza indugio, e comunque entro i termini di cui all'art. 569 comma III c.p.c., la data del primo esperimento.

La vendita verrà eseguita con modalità telematica **sincrona mista**, regolata dall'art. 22 del D.M. 26 febbraio 2015, n.32, utilizzando il gestore NOTARTEL.

Il custode invierà al delegato relazione di primo accesso all'immobile e periodicamente invierà relazione sull'attività svolta; comunicherà inoltre al medesimo, senza formalità, ogni altra circostanza riscontrata nel corso della custodia rilevante ai fini della vendita.

Il delegato a sua volta comunicherà prontamente al custode, senza formalità, l'avvenuta pubblicazione del primo avviso nonché l'esito di ogni tentativo di vendita.

Concede termine al professionista delegato di anni 2 per lo svolgimento delle operazioni delegate; qualora insorgano difficoltà il professionista delegato potrà rivolgersi al Giudice dell'Esecuzione, ex art. 591 ter c.p.c.

Evidenzia che il termine assegnato al professionista delegato tiene conto dell'eventualità che si debba esperire sino a cinque tentativi di vendita nel periodo delegato.

Si dispone, inoltre:

- a) qualora all'esito degli esperiti tentativi di vendita, il prezzo residuo posto a base d'asta risulti pari o inferiore ad € 15.000,00, nel caso in cui il compendio pignorato sia composto da un unico bene, o ad € 20.000,00, nel caso in cui il compendio pignorato sia composto da due o più beni, il Delegato rimetterà gli atti al g.e. per l'eventuale adozione del provvedimento di chiusura anticipata del procedimento per infruttuosità, secondo quanto disposto dall'art. 164 bis disp. att. c.p.c.; in particolare, in tal caso, il Delegato depositerà apposita relazione, non oltre 60 gg dall'ultimo tentativo di vendita, con il seguente contenuto:

1. durata della delega;
2. descrizione sintetica del compendio, evidenziandone le caratteristiche che ne hanno determinato l'inappetibilità;
3. spese sostenute e compensi liquidati e da liquidare nei confronti del professionista sia per l'attività di custodia, che per l'attività di delega;
4. la somma liquidata dal giudice all'esperto stimatore;
5. ammontare dei crediti per cui si procede (previa acquisizione di nota aggiornata del credito per spese, capitale ed interessi, con le eventuali cause di prelazione ai fini di un ipotetico riparto);
6. numero di vendite esperite;
7. prezzo ultimo di vendita e prezzo iniziale di vendita;
8. presenza di eventuali soggetti interessati ed effettuazione di visite;
9. stato di occupazione del bene;

- b) Qualora, però, il valore di stima dell'intero compendio pignorativo (anche se costituito da due o più beni) risulti sin dall'origine non particolarmente elevato (ad esempio un compendio di € 30.000 che, a seguito di due soli ribassi, sia sceso al di sotto delle soglie suindicate, ma che, ciononostante, non sia ancora idoneo a determinare l'infruttuosità della procedura, in quanto l'ammontare delle spese di procedura fino a quel momento maturate sia tale da garantire residui margini di soddisfacimento delle pretese creditorie), il delegato, una volta raggiunte le soglie di cui sopra (15.000,00 o 20.000,00), dovrà rimettere gli atti al g.e., unitamente alla relazione di cui sopra, solo quando i costi complessivi della procedura esecutiva maturati fino a quel momento (inclusa la liquidazione dell'esperto stimatore) non consentano più di conseguire alcun soddisfacimento delle pretese creditorie, altrimenti dovrà proseguire con i ribassi secondo le modalità precedentemente indicate;

- c) ove invece sia stata già venduta parte del compendio pignorato e il residuo prezzo da porre a base d'asta per le successive vendite della restante parte del suddetto compendio sia pari o inferiore ad € 10.000,00, il Delegato interpellerà i creditori al fine di verificare l'interesse degli stessi alla prosecuzione delle operazioni di vendita; e, all'esito, rimetterà gli atti al g.e. con apposita ed analitica relazione dal contenuto analogo a quello sopra indicato (specificando altresì il prezzo di aggiudicazione dei beni venduti), al fine di permettere al giudice l'adozione dei provvedimenti opportuni.

..***

Resta ovviamente inteso che non appena si proceda (al primo o ai successivi tentativi) alla vendita o all'assegnazione del bene, il professionista provvederà immediatamente ad attivarsi per eseguire le ulteriori operazioni delegate relative alla fase successiva all'aggiudicazione (o all'assegnazione al creditore).

FISSA

in 120 giorni dall'aggiudicazione il termine per il pagamento del prezzo e degli oneri tributari connessi e conseguenti al trasferimento.

PUBBLICITA' DELL'AVVISO DI VENDITA

Stabilisce ex art 490 c.p.c. quali forme di pubblicità da compiersi almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte:

- 1) la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490, comma I, e 631 – bis c.p.c.;
- 2) la pubblicazione di un avviso di vendita sui siti Internet www.ivglucca.com, www.astalegale.net, nonché sul sito del Tribunale di Lucca e sul Newspaper Aste Sezione dedicata al Tribunale di Lucca;
- 3) la pubblicazione dell'avviso di vendita per estratto sul quotidiano Il Tirreno edizione di Lucca e Viareggio, nonché pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza, della perizia con i relativi allegati, sui siti www.entietribunali.it e www.aste.immobiliare.it comprensivo della pubblicazione sul sito commerciale www.immobiliare.it, a cura della A. Manzoni & C. S.p.A., con le tariffe riservate dalla stessa al Tribunale di Lucca nel novembre 2017.

Negli avvisi verranno di norma inseriti anche foto, planimetrie, ed eventualmente filmati dell'immobile.

Il delegato potrà inoltre eseguire, senza necessità di specifica autorizzazione, la pubblicità anche su ulteriori siti gratuiti purché autorizzati dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 490 c.p.c. e 173 ter disp. att. c.p.c., e solo ove richiesto da parte procedente, provvederà anche alla affissione di manifesti murali nel Comune di Lucca e nei Comuni dove sono siti gli immobili oggetto della vendita.

Nell'esecuzione della pubblicità, il delegato provvederà ad attenersi al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008. Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2008.

La pubblicità verrà effettuata dal delegato, a spese del creditore procedente, il quale all'uopo costituirà senza indugio un fondo spese di €. 1.500,00 su conto corrente BML sede di Lucca, piazza S. Martino 4, intestato alla procedura, che, ove necessario, provvederà ad integrare adeguatamente e tempestivamente su richiesta del delegato, e sul quale il delegato opererà senza necessità di autorizzazione del G.E.

Ove il fondo spese non venga tempestivamente (non oltre 30 giorni dall'ultima richiesta di versamento) costituito o integrato il delegato trasmetterà gli atti al G.E. per l'adozione delle determinazioni conseguenti sulla prosecuzione dell'esecuzione.

DISCIPLINA DELLE OFFERTE DI VENDITA

Le offerte d'acquisto presentate in via telematica.

1) Le offerte d'acquisto presentate in via telematica andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, da intendersi qui richiamate *per relationem*.

Le offerte telematiche dovranno contenere la prova del versamento della cauzione, nella misura del 10% del prezzo offerto, con bonifico avente data valuta non successiva al giorno ultimo utile per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta telematica può essere presentata unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo comma c.p.c.

Nell'avviso di vendita verrà indicato l'IBAN del conto corrente intestato alla procedura sul quale depositare la cauzione per le offerte telematiche.

Le offerte d'acquisto presentate in via analogica.

2) Le offerte di acquisto analogiche dovranno essere presentate presso lo studio del delegato o altro luogo nella sua disponibilità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita.

Sulla busta chiusa, contenente l'offerta, dovranno essere indicati, ai sensi dell'art.571, co.4 cpc, soltanto il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data d'udienza fissata per l'esame delle offerte.

All'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente.

Le offerte analogiche dovranno essere corredate da un deposito per cauzione pari al 10% della somma offerta, deposito da effettuarsi mediante assegno circolare bancario intestato alla BPER Banca (già BANCA DEL MONTE DI LUCCA), sede di Lucca,

piazza S. Martino 4, che il delegato verserà senza indugio su conto corrente presso lo stesso istituto di credito sul quale opererà tramite internet banking.

Il delegato nella sua qualità sottoscriverà direttamente il contratto di conto corrente intestato alla procedura, potendo avvalersi del servizio on line offerto dalla banca, quest'ultimo a lui intestato, al fine di gestire i conti delle procedure tempo per tempo assegnategli.

ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1) l'offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- c) l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto;
- d) il termine di pagamento del prezzo che non potrà essere superiore al termine massimo di giorni 120 giorni dalla data di aggiudicazione; gli oneri tributari dovranno essere corrisposti entro trenta giorni dalla richiesta del professionista delegato;
- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE

Il professionista delegato, referente della procedura, procederà alla apertura delle buste e prenderà atto delle offerte presentate telematicamente ed esaminerà tutte le offerte, alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno successivo alla scadenza del termine, presso il suo studio o altro luogo nella sua disponibilità, nell'ora indicata nell'avviso di vendita.

In caso di offerta unica.

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, telematica, sincronica mista, senza incanto e con identico prezzo base);

- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte in via telematica e degli offerenti analogici che vi prenderanno parte comparando personalmente, sulla base della offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di un minuto dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rilancio minimo, come determinato nell'avviso di vendita.

I rilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano personalmente alle operazioni di vendita così come i rilanci effettuati da questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili ai partecipanti in via telematica.

Il termine di un minuto per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista, previo accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta.

E' rimessa al professionista la valutazione dell'ordine con il quale i rilanci vengono effettuati.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta la offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità).

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

PRESCRIZIONI ULTERIORI

1) In riferimento al disposto di cui all'art.574 c.p.c., salva l'applicazione dell'art. 41 TUB, il delegato, quando farà luogo alla vendita, disporrà il versamento del prezzo mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla procedura, da aprirsi presso la BANCA DEL MONTE DI LUCCA, sede di Lucca, piazza S. Martino 4; il termine perentorio entro il quale l'aggiudicatario dovrà effettuare il versamento, come già sopra evidenziato, è fissato in 120 giorni dall'aggiudicazione (o nel minor termine, indicato dall'aggiudicatario, nell'offerta di acquisto);

2) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;

3) nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al professionista nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

4) il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al professionista, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore;

5) nel caso in cui l'aggiudicatario si avvalga di mutuo per il pagamento del prezzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nella bozza di decreto di trasferimento predisposta dal delegato sarà inserita la seguente dizione: *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep..... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*.

In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il delegato provvederà, anche ai sensi dell'art.591 bis cpc:

- 1) alla determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile a norma dell'art. 568 primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato da questo G.E., e delle eventuali note depositate ex art. 173 bis comma IV disp. att. c.p.c. nonché dell'offerta minima di cui all'art. 571 comma II c.p.c. (in ogni caso determinerà il prezzo base in misura inferiore di almeno il 20% al valore di libero mercato), e alla determinazione della cauzione, in misura non superiore al decimo del prezzo, e del termine entro il quale la cauzione deve essere prestata,
- 2) agli adempimenti di cui all'art. 570 c.p.c. e 173 quater disp. att. c.p.c.;
- 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574 c.p.c., secondo quanto sopra specificato; comunicherà a questo G.E. e per conoscenza all'esperto il prezzo di vendita ai fine della definitiva liquidazione dell'esperto prevista dall'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c.;
- 4) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- 5) sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 e 591, co.3 c.p.c.;
- 6) a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del primo esperimento di vendita e in mancanza di istanze d'assegnazione, ulteriori esperimenti di vendita (fino al limite di cinque compreso il primo), da espletarsi tutte con le stesse modalità e senza incanto, previa riduzione del relativo prezzo base nei limiti di un quarto di quello precedente (come previsto dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, in ogni occasione, alla redazione del relativo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate, nonché alla sua pubblicazione ex art. 570 e 490 c.p.c. e al compimento degli ulteriori adempimenti pubblicitari come sopra regolamentati; - a restituire gli atti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui abbia esito negativo anche il quinto esperimento di vendita per consentirgli di provvedere in merito all'eventuale prosecuzione della procedura ovvero alla sua estinzione ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c.;
- 7) a fissare l'ulteriore vendita nel caso previsto dal combinato disposto degli artt. 574, u.c., e 587 c.p.c.;
- 8) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- 9) a predisporre il decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio al giudice dell'esecuzione unitamente fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile;
- 10) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, a spese dell'aggiudicatario; nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c., a spese della procedura; per tali incombenze preleverà dal

conto corrente della procedura le somme necessarie senza necessità di autorizzazione alcuna;

11) a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

12) nell'ipotesi di vendita di più lotti, a disporre la cessazione delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto di quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice;

13) alla formazione di un progetto di distribuzione (anche parziale, in tal caso, limitato ad un importo non superiore al novanta per cento delle somme da ripartire), previa acquisizione:

a) dal creditore procedente e dai creditori intervenuti dei conteggi aggiornati dei crediti e di nota delle spese di lite; il delegato segnalerà ai creditori che la nota di precisazione del credito dovrà indicare i dati bancari necessari ad effettuare il pagamento (es., beneficiario; conto di accredito; IBAN) e fisserà un termine entro il quale la nota dovrà essere depositata;

il delegato provvederà alla quantificazione delle spese di lite, dovute al creditore procedente e ai creditori intervenuti ai sensi dell'art.95 cpc, secondo tali criteri:

i) procederà alla quantificazione delle spese soltanto se il credito per cui il creditore procede o per il quale il creditore è intervenuto sia almeno in parte (anche minima) capiente (c.d. utile partecipazione ex art.95 cpc);

ii) il compenso è calcolato sulla base dei valori risultanti dal prospetto concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca allegato alla presente ordinanza (**salvo che il creditore richieda un minor importo**), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);

iii) il rimborso delle spese vive sarà determinato sulla base dei giustificativi di spesa allegati dai creditori;

iv) in caso di richiesta di distrazione, fermo restando le precedenti disposizioni, il professionista delegato quantificherà le spese a favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario ai sensi dell'art.93, co.1 cpc;

v) **nel solo caso in cui il creditore procedente e/o i creditori intervenuti siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione della notula spese sarà riservata al giudice delegante;**

b) del provvedimento del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato determinato ai sensi del d.m. 15 ottobre 2015, n. 227, e dei provvedimenti di liquidazione dei compensi degli altri ausiliari; nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, il delegato procederà a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura, fermo restando che per le spese di lite applicherà i criteri sopra indicati;

- il delegato provvederà al deposito del progetto in cancelleria e alla fissazione della data per la comparizione dinanzi a sé, presso il suo studio o altro luogo da lui designato, dei creditori e del debitore; la comunicazione al debitore e ai creditori dell'avvenuto deposito del progetto di distribuzione e del giorno fissato per l'approvazione sarà effettuata a cura della cancelleria; a tal fine il delegato provvederà a depositare in SIECIC un'istanza, con allegato il progetto di distribuzione, con la quale darà atto del contestuale deposito del progetto e fisserà l'udienza di approvazione; la comunicazione di tale istanza verrà fatta 45 giorni prima dell'udienza fissata per l'approvazione con termine alle parti sino a quindici giorni prima per eventuali osservazioni;

- il delegato provvederà altresì all'eventuale approvazione del progetto con ordine di pagamento delle singole quote; nel caso in cui sorgano contestazioni in sede di approvazione del progetto il fascicolo sarà, tuttavia, rimesso al giudice dell'esecuzione;

14) ad ordinare alla banca la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari; la restituzione avverrà a mani del depositante, o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate;

15) ad autorizzare il versamento diretto del saldo prezzo nella fattispecie di cui all'art. 41 comma IV D.Lgs. 385/93 da parte dell'assegnatario o aggiudicatario che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma V della norma citata, in base all'importo richiesto con il precetto o con l'atto di intervento, mentre la cauzione resterà depositata sul conto della procedura per il pagamento delle spese prededucibili; ove il prezzo di vendita sia inferiore ad €. 100.000,00 il versamento diretto del saldo prezzo sarà limitato al 60% dell'importo, per importi superiori sarà limitato all'80%; non si farà luogo al versamento diretto ove il prezzo di vendita sia inferiore ad €. 20.000,00; il delegato potrà altresì provvedere al versamento diretto del saldo prezzo al creditore fondiario, con le modalità indicate, ove il saldo sia già stato versato sul conto corrente della procedura;

16) al pagamento del compenso liquidato da questo G.E. in favore del custode e di eventuali terzi della cui opera questi si sia avvalso, non appena emesso il decreto di trasferimento, utilizzando all'uopo il saldo prezzo;

17) al pagamento delle singole quote ai creditori immediatamente dopo l'approvazione del progetto di distribuzione, ed alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura a pagamenti completati;

18) ad avvisare l'aggiudicatario dell'obbligo di pagare la quota di compenso del delegato prevista dall'art 2 comma 7 del D.M. 227/2015;

19) in presenza di concessioni amministrative, a invitare gli interessati a consultare i relativi capitoli;

20) a depositare i rapporti riepilogativi semestrali nonché il deposito del rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 *sexies* d.l. 18 ottobre 2012, convertito

dalla l. 17 dicembre 2011, come modificato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119.

RENDE NOTO

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
- che la vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali;
- che alla vendita forzata non si applicano le disposizioni previste dall'art.6 del d.lgs.122/2005 in materia di attestazione di prestazione energetica per gli atti di trasferimento volontari e che, pertanto, eventuali indicazioni sul punto contenute nella relazione di stima dell'esperto hanno valore puramente indicativo;
- che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

DISPONE

che la cancelleria dia comunicazione della presente ordinanza al professionista delegato, al custode, alle parti non presenti, all'esecutato ed al debitore originario qualora la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex art. 602 e ss. c.p.c. Ai sensi dell'art.569, u. c. cpc, assegna termine di giorni trenta al creditore che ha chiesto la vendita per la notifica della presente ordinanza ai creditori iscritti non comparsi.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Antonia Libera Oliva

ALLEGATO – LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATI

TRIBUNALE DI LUCCA

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

VALORE - COMPENSO CREDITORE PROCEDENTE - COMPENSO
CREDITORE INTERVENUTO

FINO AD €.1.100		350,00	180,00
FINO AD €.5.200,00		1.000,00	500,00
DA €.5.200,01	AD €26.000,00	1.800,00	900,00
DA €26.000,01	AD €52.000,00	2.500,00	1.300,00
DA €52.000,01	AD €260.000,00	3.800,00	2.000,00
DA €260.000,01	AD €520.000,00	4.800,00	2.400,00
DA €520.000,01	AD €1.000.000,00	6.400,00	3.200,00
DA €1.000.000,01	AD €2.000.000,00	8.000,00	4.000,00
DA €2.000.000,01	AD €4.000.000,00	11.000,00	5.500,00

Ai compensi sopra indicati devono essere aggiunte:

le spese debitamente documentate e sostenute dal creditore relative alle singole prestazioni (le spese sostenute dalla parte dovranno essere indicate nella relativa precisazione del credito);

le spese generali nella misura del 15% ex art.2 punto 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n.55; la Cassa Nazionale Avvocati e I.V.A. ove dovute per legge.